

ORDINANZA N. 16/2014

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ
PORTUALE DI NAPOLI**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTO:** il D.M. 30.04.2014 n. 174 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTA:** l'Ordinanza congiunta Capitaneria di Porto di Napoli/Autorità Portuale di Napoli n. 115/07 C.P. e n. 17/07 A.P. datata 06.08.2007 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 16.12.1992 n.495 "Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada" e s.m.i.;
- VISTI** gli artt. N. 6 lett. a) e n. 8 comma 3 lett. h) della L. 84/94;
- VISTA** l'istanza della Polizia di Stato – IV Reparto Mobile di Napoli, prot. Ap 2701, datata 03.10.2014, circa la disponibilità di un'area adibita a parcheggio autovetture per esigenze connesse allo stato dei lavori di ristrutturazione della caserma Nino Bixio;

ORDINA

Art .1

L'area di parcheggio sita presso il V.co S. Erasmo del porto di Napoli, individuata ed identificata nell'allegato stralcio planimetrico, è riservata, dal 13 ottobre 2014 e per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), alla sosta delle autovetture del personale della Polizia di Stato appartenente al IV Reparto mobile, per esigenze connesse allo stato dei lavori di ristrutturazione della caserma "Nino Bixio".

Si riservano sull'area in questione n. 2 posti auto per il personale della Guardia di Finanza operante in loco e n. 2 posti auto per il personale dell'istituto di vigilanza appaltato con questa Autorità Portuale, per esigenze connesse allo svolgimento del servizio di guardiania.

Art.2

La vigilanza dell'area di cui all'art. 1 sarà effettuata da personale della Polizia di Stato, così come indicato nella richiesta di sosta suindicata;

Art.3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla illegittima condotta in violazione alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.


Art.4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni in essa contenute. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento.

Napoli, li 16.10.2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Arch. Francesco Karrer





VARCO
BAUSAN

VARCO
S. ERASMO

VIA DEL GHIACCIO

VIA DEL GHIACCIO

3077